REGOLAMENTO (CEE) N. 412/74 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1974

relativo a talune misure da prendere per l'Italia nel settore dei semi di colza e di ravizzone in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2], in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 [4], ha fissato, per questa moneta, con effetto dal 28 gennaio 1974, un tasso rappresentativo che avrebbe dovuto provocare un certo aumento dei prezzi dei prodotti agricoli in Italia ; che questa conseguenza è stata evitata dalle disposizioni dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 [6], secondo il quale i prezzi sono mantenuti, in linea di massima, al loro livello del 31 dicembre 1973 ;

considerando che occorre prevedere per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72, le stesse misure previste per la maggior parte dei prodotti agricoli nel regolamento (CEE) n. 411/74 del Consiglio, del 18 febbraio 1974, relativo a talune misure da prendere per l'Italia nel settore agricolo in seguito alla fissazione, con effetto dal 28 gennaio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana [7],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974 i prezzi d'intervento in Italia per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono aumentati del 5 % con effetto dal 25 febbraio 1974.

2. L'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 è applicato tenendo conto del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.
(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(7) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.